

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf10-11 SP/blp del 25.11.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, vista l'istanza del difensore del deferito Luigi Repace, fondata su un certificato di ricovero/degenza della stesso presso l'Ospedale Città di Castello;

considerato che la Procura federale non si è opposta;

ritenuto che l'istanza è accoglibile in quanto basata su documentazione probante;

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di estinzione di cui all'art. 34bis, n. 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; dal Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del 30.10.2013).

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del 24.11.2014).

Con atto del 30 ottobre 2014, la Procura federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD

Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.1 bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all'art.8, comma 9 , del CGS, vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF;

Con ulteriore atto del 24 novembre 2014, la Procura Federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9 , del CGS, vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF;

Preliminarmente questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare:

vista l'istanza avanzata dalla difesa della Società deferita, di riunione dei suddetti procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva;

preso atto della non opposizione della Procura federale;

dispone la riunione dei citati procedimenti.

Considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nei termini di trenta giorni contemplato dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore Fazio Albino, degli emolumenti derivanti dall'accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.105/CAE), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata 20.05.2014;

- considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nei termini di trenta giorni contemplato dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore laboni Armando, degli emolumenti derivanti dall'accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.104/CAE), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata 20.05.2014;

- ritenuto che a tali violazioni consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS) della Società ASD Isernia FC, alla quale apparteneva il deferito Signor Duilio Petrarca al momento della commissione del fatto;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Duilio Petrarca, della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) (mesi sei per ogni violazione) e, alla Società, della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) punti in classifica (un punto per ogni violazione), da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

- considerato che l'applicazione dell'istituto della continuazione, invocata dalla difesa della Società deferita, non può trovare accoglimento, nel segno della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale (da ultimo Com. Uff. nn. 252 e 301 CGF s.s. 2013/2014);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui sono imputabili le violazioni, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P Q M

Infligge al Signor Duilio Petrarca, l'inibizione di anni 1 (uno) e, alla Società ASD Isernia FC, la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954), Società ASD P. RIBERA 1954 - (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Sebastiano Palminteri, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD P. Ribera 1954, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'12 luglio 2013, ore 14,00, del verbale di assemblea concernente l'attribuzione delle cariche sociali (punto 1), del versamento a saldo iscrizione (punto 3) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punto 8 del citato CU 168/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sebastiano Palminteri, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- considerato che quanto sostenuto dal Sig. Palminteri, con sua lettera del 5.8.2014, di essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società ASD P. Ribera 1954, sin dal 2.5.2013, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali della FIGC;
- rilevato che la Società deferita ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che la sanzione edittale prevista per il legale rappresentante della Società si adegua nel caso di specie in giorni 50 (cinquanta);

- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
P.Q.M.

Infligge al Signor Sebastiano Palminteri, l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società ASD P. Ribera 1954, l'ammenda di €3.000,00 (€ tremila/00).

(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR CHALO (Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), VINCENZO ALVARENZ (Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 3735/842 pf13-14 MS/vdb del 27.11.2014).

Con provvedimento del 27 novembre 2014, il Procuratore Federale Aggiunto, all'esito dell'esame della nota pervenuta da parte del Segretario della LND -Divisione Calcio a 5- relativamente ad un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar tra le fila dell'SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. in occasione della disputa della gara contro l'Acquedotto Calcio a 5 in data 11 febbraio 2014, valevole per il triangolare di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Vincenzo Alvarenz, dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, l'indicata compagine societaria.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar;

1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz;

600,00 (€ seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla richiamata nota trasmessa dal Segretario della LND - Divisione Calcio a 5 -, in base alla quale veniva segnalato l'irregolare impiego, da parte della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar in occasione della disputa della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014).

In capo al predetto calciatore, infatti, residuava la sanzione di una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o la LND -Divisione Calcio a 5- con riferimento alla competizione di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B relativa alla stagione sportiva 2012/2013 (cfr. CU n. 581 del 25 marzo 2013 in atti).

Invero, alla luce delle risultanze probatorie acquisite dall'organo federale inquirente, la violazione disciplinare contestata nei riguardi dell'atleta tesserato in forza alla SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. è di tutta evidenza.

Al riguardo, impregiudicato il principio di natura generale in base al quale i tesserati devono scontare le sanzioni nell'ambito della competizione in cui siano state irrogate (c.d. principio di separatezza delle competizioni), soccorre, in particolare, l'art. 22, comma 6, CGS, che espressamente prescrive: "Le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, risulta comprovato per tabulas che il Sig. Chalo Julio Cesar, attinto dalla sanzione della squalifica per una giornata nell'ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, disputata nella stagione sportiva 2012/2013, in occasione della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014, non aveva ancora scontato detta sanzione.

Ne discende che il calciatore deferito si è reso pacificamente responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi, al pari, del resto, del dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., Sig. Alvarenz, il quale, in ragione di quanto osservato, procedendo alla rituale sottoscrizione della distinta di gara in occasione della disputa del suindicato incontro di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B (stagione sportiva 2013/2014), ha falsamente dichiarato e certificato la regolare partecipazione del Sig. Chalo Julio Cesar.

Alle responsabilità disciplinari ascritte riconducibili ai predetti soggetti, consegue, inevitabilmente, in via oggettiva, anche quella della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. disciplinare -, in accoglimento del deferimento, infligge:

- 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar, da scontarsi nell'ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5;
- 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz;
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel Campionato di competenza a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2014.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio

